



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

MIURAOODGOS Prot.n.3587

Roma, 3 giugno 2014

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi della Valle
d'Aosta
AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico per la
scuola in lingua italiana
BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola
delle località ladine
BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia Autonoma di
TRENTO

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici
territoriali
LORO SEDI

Ai Dirigenti delle scuole di Istruzione
secondaria di primo grado
LORO SEDI

Ai Presidenti di Commissione di esame
di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione
LORO SEDI

Oggetto: esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nel rammentare che lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado resta disciplinato dalle istruzioni trasmesse con circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012, contenente indicazioni a carattere permanente, si forniscono ulteriori indicazioni per i candidati, interni o privatisti, con disturbi specifici di apprendimento o con altri

bisogni educativi speciali, in analogia a quanto precisato per i candidati all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Alunni con DSA

La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal successivo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale - considerati gli elementi informativi forniti di singoli Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). In particolare, la Commissione prenderà in esame le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Sulla base di tale specifica documentazione e di tutti gli elementi forniti dai Consigli di classe, la Commissione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, prevedendo alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno il clima durante l'esame. Nello svolgimento delle prove scritte, ivi compresa la prova scritta a carattere nazionale, i candidati potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.

I candidati potranno usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione potrà anche prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione potrà provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nelle lingue straniere, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Ai candidati potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, e che siano stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, potranno sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la Commissione predisporrà una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell'ambito del colloquio pluridisciplinare.

Alunni con Bisogni educativi speciali

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione*, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminerà gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to *Carmela Palumbo*

Allegato: Nota tecnica INVALSI